



TRIBUNALE DI TRENTO

- sezione unica penale -

R.G.N.R.
R.G. Trib.
Prot. U.E.P.E.

ORDINANZA DI MESSA ALLA PROVA (art. 168 bis ss. c.p.)

Il Giudice

sull'istanza di ammissione alla messa alla prova formulata nell'interesse di **INDICARE**, difeso di fiducia dall'Avv. **INDICARE** del Foro di **INDICARE**; visto il programma di trattamento pervenuto dall'U.E.P.E. di **INDICARE**, con allegati (prot. U.E.P.E. di **INDICARE** n.° del); sentite le parti e preso atto del parere favorevole del P.M.

OSSERVA

Ammissibilità. Ciascuno dei reati **INDICARE** per cui è stata formulata la richiesta rientra tra quelli di cui all'art. 168 bis c.p.; non ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., alla luce degli elementi in atti (sommaria deliberazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi degli ascritti reati); appare corretta, alla luce di quanto precede, la qualificazione giuridica dei fatti.

Idoneità del programma. In base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., il programma di trattamento presentato può ritenersi idoneo, senza necessità di modifiche o integrazioni, in quanto: a) comporta la prestazione di condotte riparatorie; b) comporta l'affidamento dell'imputato al Servizio sociale, per lo svolgimento del programma, con prescrizioni.

Il domicilio dell'imputato indicato nel programma è tale da assicurare le esigenze del procedimento.

Lavori di pubblica utilità. La concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità da svolgersi con il limite delle otto ore di lavoro giornaliero, secondo il calendario concordato dall'ente con l'ammesso, e compatibilmente alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute di quest'ultimo.

Ai fini della concreta determinazione della durata si ritiene di applicare i seguenti parametri (cfr. **Cass.**, 4.11.19, n.° 48258, Cusimano e a., secondo cui "*il criterio più affidabile, anche per i più solidi riferimenti normativi, è, dunque, quello dell'applicazione in via analogica degli indici dettati dall'art. 133 cod. pen. per la commisurazione della pena, con una prospettiva che tenga conto a un tempo: della valutazione virtuale della gravità concreta del reato e del quantum di colpevolezza dell'imputato, nonché delle sue necessità di risocializzazione*");

- valutazione del programma in relazione all'imputazione;

- determinazione della durata della messa alla prova per fasce rapportate alla pena edittale prevista, secondo la tabella che segue;
- individuazione della durata in concreto della messa alla prova e delle ore degli LPU in applicazione dei criteri ex art. 133 c.p. (con valutazione delle circostanze e del bilanciamento e di ogni altro elemento indicativo della gravità del reato, ivi compresa l'eventuale continuazione, tenendo conto della durata minima di gg. 10), secondo le tabelle che seguono:

durata M.A.P.				
max edittale	min.	max.	ordinaria-tendenziale	applicata
fino a 1 anno	10 gg.	2 mesi	1 mese	
fino 2 anni	10 gg.	4 mesi	2 mesi	
fino 3 anni	10 gg.	8 mesi	4 mesi	INDICARE DURATA
fino 4 anni	10 gg.	1 anno e 4 mesi	8 mesi	
oltre 4 anni	10 gg.	2 anni	12 mesi	

durata L.P.U. (ore)

max edittale	min.	max.	medio
fino a 1 anno	20	120	60
2 anni	20	240	120
3 anni	20	360	180
4 anni	20	480	240
oltre 4 anni	20	600	300

INDICARE ORE

Nel caso in esame, in applicazione dei criteri, oggettivi e soggettivi, di cui all'art. 133 c.p., **INDICARE BARRANDO UNA O PIU' CASELLE**

- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità diverse azione;
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla p.o.
- intensità del dolo o grado della colpa
- motivi a delinquere, carattere del reo
- precedenti penali e giudiziari e in genere condotta e vita del reo antecedente al reato
- condotta contemporanea e successiva al reato
- condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo

Condotte risarcitorie/riparatorie. Risarcire le persone offese secondo gli accordi con le stesse già raggiunti; continuare ad aderire ai programmi terapeutici in atto con SerD e Servizio Alcologia e proseguire il percorso riabilitativo concordato con i servizi territoriali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 168-*bis* ss. c.p. e 464 *bis* ss. cpp

A) DISPONE i seguenti adempimenti a carico dell'imputato:

- a. mantenere contatti con l'U.E.P.E., di **INDICARE** secondo le modalità stabile dal funzionario incaricato del procedimento;
- b. comunicare tempestivamente all'U.E.P.E. di **INDICARE** eventuali variazioni di domicilio, attualmente stabilito in **INDICARE** ;
- c. adempiere agli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare, in particolare nei confronti dei figli, così come stabilito con i servizi sociali;
- d. svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze c/o **INDICARE** .;
- e. svolgere i lavori di pubblica utilità presso la **INDICARE** , secondo gli orari e con i compiti da stabilirsi con l'ente; la durata è fissata in **ore** (gg.); autorizza lo svolgimento immediato dei L.P.U.;
- f. risarcire le persone offese secondo gli accordi con le stesse raggiunti; continuare ad aderire ai programmi terapeutici in atto con SerD e Servizio Alcologia ed a proseguire il percorso riabilitativo concordato con i servizi territoriali.

B) **SOSPENDE** il processo in corso, fino all'udienza di verifica, fissata per il **...INDICARE.....h. ...INDICARE...;**

C) **MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione all'U.E.P.E. di **INDICARE** ed alle parti, con **invito all'imputato a recarsi presso l'U.E.P.E. di INDICARE per la sottoscrizione del programma entro 10 giorni dalla presente comunicazione;**

D) **DEMANDA** all'imputato, ovvero, al legale l'impegno a rendere disponibile all'ente, copia della presente ordinanza; l'ente, a sua volta, trasmetterà la documentazione all'I.N.A.I.L. per la necessaria copertura assicurativa;

E) **FISSA** – ai fini dell'inserimento nella bacheca S.D.I. – la durata della messa alla prova in **INDICARE ORE.**

Trento li, **INDICARE DATA**